

# REGOLAMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

## INDICE

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ .....	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL PROCESSO PARTECIPATIVO ...	3
ARTICOLO 3 - PROPOSTA DI PROCESSO PARTECIPATIVO: INIZIATIVA PUBBLICA .....	4
ARTICOLO 4 – PROPOSTA DI PROCESSO PARTECIPATIVO: INIZIATIVA DA PARTE DEI CITTADINI .....	5
ARTICOLO 5 - OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO .....	7
ARTICOLO 6 - ATTIVAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO .....	8
ARTICOLO 7 – PROGETTO .....	10
ARTICOLO 8 - ESITO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO .....	10
ARTICOLO 9 – INFORMAZIONE .....	10

## **Articolo 1 - Principi e finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando l'inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni.

2. In applicazione ai principi di cui al comma 1, il presente Regolamento si pone in attuazione delle seguenti disposizioni dello Statuto Comunale:

- a) Art. 4 comma 2 in quanto garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità;
- b) Art. 15 comma 1 in quanto in forza del principio di uguaglianza, intende facilitare l'accesso alla costruzione delle scelte pubbliche di tutte le persone e di tutte le loro organizzazioni, senza distinzioni;
- c) Art. 15 comma 3 in quanto riconosce nell'informazione il presupposto della partecipazione, istituendo e definendo il quadro dei soggetti e delle procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione;
- d) Art. 45 in quanto promuove l'acquisizione di pareri di gruppi portatori di interessi diffusi, di organizzazioni sindacali, della cooperazione, dell'Impresa e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materia di esclusiva competenza locale.

3. Il presente Regolamento si pone, altresì, in attuazione dei principi di cui alla L.R. n. 3 del 9.2.2010 recante Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

## **Articolo 2 - Definizione del processo partecipativo e ambito di applicazione del Regolamento sul processo partecipativo**

1. Il processo partecipativo è un percorso di discussione organizzata che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza comunale in vista della sua elaborazione.

2. Il processo partecipativo mette in comunicazione attori ed istituzioni al fine di ottenere la completa rappresentazione degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una mediazione o negoziazione, ricercando un accordo delle parti coinvolte.

3. Il Regolamento sul processo partecipativo costituisce, unitamente agli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto Comunale, un sistema organico sulle modalità di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'Ente, completando l'elenco dei regolamenti già esistenti ed emanati in applicazione del Titolo III dello Statuto comunale, quali:

- Regolamento costitutivo dell'ELFA
- Regolamento consulte e regolamento forum giovani
- Regolamento sul referendum consultivo
- Regolamento sul procedimento amministrativo
- Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

### Articolo 3 - Proposta di processo partecipativo: iniziativa pubblica

1. L'iniziativa su un processo partecipativo può essere assunta dal Consiglio Comunale su proposta di almeno:

**SCelta 1:**

SOLUZIONE A) un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco (in analogia a quanto previsto per il Referendum Consuntivo - Art. 47 dello Statuto Comunale).

SOLUZIONE B) 3 Consiglieri Comunali.

2. In tal caso il Consiglio comunale attiva contestualmente il processo partecipativo definendo quanto stabilito all'art. 6 comma 3.

## Articolo 4 – Proposta di processo partecipativo: iniziativa da parte dei cittadini

1. Il processo partecipativo può essere proposto da cittadini singoli o associati.
2. L'istanza, redatta in carta libera, deve recare, a pena di irricevibilità, il nominativo di almeno:

### SCelta 2:

OPZIONE A)	un referente.
OPZIONE B)	due referenti.
OPZIONE C)	tre referenti.

e di tutti i sottoscrittori con la firma e l'indicazione per ciascuno della data e del luogo di nascita. L'istanza deve altresì contenere in termini esatti l'argomento da sottoporre a consultazione partecipata con espressa formulazione delle motivazioni di interesse per la collettività.

3. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da (con riferimento alla popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente la data di presentazione):

### SCelta 3:

OPZIONE A)	almeno l'1% dei residenti del territorio comunale maggiorenni (sia cittadini italiani che stranieri);
OPZIONE B)	almeno l'1% dei residenti del territorio comunale che abbiano compiuto 16 anni di età (sia cittadini italiani che stranieri);
OPZIONE C)	almeno 300 cittadini italiani maggiorenni residenti nel territorio;
OPZIONE D)	almeno il 2% dei residenti del territorio comunale che abbiano compiuto 16 anni di età (sia cittadini italiani che stranieri).
OPZIONE E) APPLICABILE NEL CASO IN CUI VENGA SCELTA L'OPZIONE D)	Preliminarmente all'istanza di cui al comma 1, può essere altresì presentata al Comune una richiesta sulla fattibilità amministrativa, normativa, tecnica ed economica di una proposta di percorso partecipato. Tale richiesta deve recare il nominativo di almeno un referente, contenere in termini esatti l'argomento da sottoporre a consultazione partecipata con espressa formulazione delle motivazioni di interesse per la collettività e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da almeno 20% del numero di firme necessario per presentare la proposta di processo partecipativo;  entro 30 giorni dalla risposta positiva sulla fattibilità, deve essere presentata la proposta di percorso di cui al presente articolo.

*DATI DI CONTESTO AL 31/12/2013:*  
*23.082 residenti del territorio comunale maggiorenni;*  
*23.554 residenti del territorio comunale che abbiano compiuto 16 anni di età;*  
*21.226 cittadini italiani maggiorenni residenti nel territorio;*

**SCELTA 4:**

OPZIONE A) 4. Ad integrazione dell'istanza il soggetto proponente può presentare una propria proposta di progetto con riferimento a quanto previsto all'articolo 7. Tale proposta non è vincolante per l'Amministrazione che dovrà comunque valutarla in sede di stesura del progetto.

OPZIONE B) *NON INSERIRE QUESTO COMMA*

## Articolo 5 - Oggetto del processo partecipativo

1. Il processo partecipativo può essere attivato esclusivamente nell'ambito di materie di competenza del Consiglio Comunale di interesse diffuso per la collettività.

### SCelta 5:

OPZIONE A) 2. Non possono essere oggetto di processo partecipativo: norme statutarie; tributi comunali; tariffe dei servizi pubblici (in analogia con quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto Comunale in relazione al referendum consultivo)

OPZIONE B) 2. Le materie su cui può vertere il processo partecipativo sono: atti di programmazione generale; Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale, Riqualificazione urbana, Piano energetico, Agenda digitale, Piano del Traffico, Viabilità, Piano commerciale;

OPZIONE C) 2. Le materie su cui può vertere il processo partecipativo, sono: Pianificazione e programmazione urbanistica del territorio; Piani commerciali; Piani del traffico; (in analogia con quanto previsto dall'art. 45 dello Statuto Comunale per le Consultazioni)

3. L'istanza di avvio di un processo partecipativo deve definire in maniera chiara e precisa l'oggetto che deve consistere in progetti, atti regolamentari o procedure amministrative future, nella loro interezza o riferite ad una loro parte, sulle quali il Comune non abbia ancora assunto un atto definitivo. Nel definire l'oggetto devono essere rispettati i limiti imposti dall'ordinamento giuridico ...

### SCelta 6:

OPZIONE A) e devono essere esplicitati le eventuali maggiori spese ovvero minori entrate derivanti dalla proposta, specificando le modalità di copertura di tali oneri.

OPZIONE B) *NON INSERIRE QUESTO PERIODO A COMPLETAMENTO DEL COMMA 3*

In ogni caso il processo partecipativo non può incidere sui tempi prestabiliti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

## Articolo 6 - Attivazione del processo partecipativo

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal ricevimento della proposta dei cittadini, si pronuncia sulla ammissibilità della proposta attivando o meno il processo partecipativo, previa audizione del soggetto proponente nella competente commissione consiliare.

2. Il Consiglio Comunale ammette la proposta di processo partecipativo dei cittadini, attivando il processo stesso, sulla base dei seguenti criteri:

- a) legittimazione attiva dei soggetti proponenti;
- b) competenza del Consiglio Comunale sulla materia della partecipazione proposta;
- c) esatta e chiara identificazione dell'oggetto della partecipazione;
- d) copertura economico-finanziaria degli eventuali costi e oneri derivanti dall'accoglimento della proposta finale

3. Nel caso di attivazione del processo partecipativo, il Consiglio Comunale definisce:

- a) l'oggetto del processo partecipativo, le regole interne di funzionamento dello stesso e i margini di spazio decisionale negoziabili in tale sede;
- b) il dirigente/funzionario cui affidare la responsabilità tecnica del processo partecipativo e che avrà il compito di redigere il progetto di cui al successivo art. 7 .
- c) i componenti della "cabina di regia", inserendo almeno uno dei referenti o loro delegati, , del gruppo di lavoro e della segreteria organizzativa con conseguente assegnazione delle risorse e degli obiettivi nel PEG ;
- d) gli strumenti informativi che dovranno accompagnare il processo partecipativo in tutte le sue fasi;
- e) le modalità di scelta e selezione dei portatori di interesse (stakeholder) coinvolti e la metodologia di lavoro con la quale saranno chiamati ad operare. Saranno aperti canali informativi sia attraverso web che con strumenti tradizionali per individuare tutti i portatori di interesse;
- f) la copertura economico-finanziaria degli eventuali costi e oneri derivanti;
- g) i tempi e le modalità di rendicontazione delle decisioni assunte dall'Amministrazione a seguito del processo partecipativo e i tempi e le modalità di rendicontazione della loro attuazione da parte dei Servizi competenti.

4. Inoltre il Consiglio Comunale:

- a) sospende gli atti e/o i procedimenti che anticipino o pregiudichino l'esito del processo partecipativo in corso;
- b) fissa il termine ultimo, non inferiore a 60 giorni, entro cui il responsabile tecnico dovrà redigere il progetto di cui all'art 7




5. In ogni caso i processi partecipativi non possono avere una durata :

**SCelta 7:**

OPZIONE A)	superiore a 6 mesi dalla data dell'istanza dei cittadini;
OPZIONE B)	superiore a 4 mesi dalla data dell'istanza dei cittadini;
OPZIONE C)	superiore a 3 mesi dalla data di attivazione del processo partecipativo da parte del Consiglio comunale;
OPZIONE D)	superiore a 6 mesi dalla data di attivazione del processo partecipativo da parte del Consiglio comunale.

*ESPLICITAZIONE TEMPISTICHE:*



6. Qualora il Consiglio Comunale decida di non attivare il processo partecipativo o non risponda alla proposta dei cittadini, questi possono attivare l'intervento di mediazione del Tecnico di Garanzia della Regione Emilia-Romagna.

## **Articolo 7 – Progetto**

1. Il progetto che regola lo svolgimento del processo partecipativo viene redatto dal Servizio incaricato, attraverso l'attivazione obbligatoria di un Tavolo di Negoziazione e con l'eventuale coinvolgimento del Tecnico di Garanzia Regionale, nonché valutando quanto eventualmente presentato dal proponente a norma dell'art. 4 comma 4.

2. Nell'ambito del progetto vengono definiti gli specifici strumenti di partecipazione da attivare, le forme di consultazione più idonee alla fattispecie, le fasi e i tempi del processo, i metodi di mediazione delle eventuali divergenze e lo strumento decisionale da adottare, gli obiettivi perseguiti, e i costi preventivabili del processo partecipativo nella logica del giusto bilanciamento fra esigenze di partecipazione democratica e contenimento della spesa pubblica.

3. Il progetto, definito nell'ambito del Tavolo di Negoziazione, viene sottoposto alla valutazione della Giunta Comunale per l'approvazione.

## **Articolo 8 - Esito del processo partecipativo**

1. Il processo partecipativo si svolge secondo quanto definito nel progetto e si conclude con la definizione del documento che raccoglie una o più proposte da inviare al Consiglio Comunale ovvero con la redazione del verbale sui motivi della mancata conclusione del processo partecipativo;

2. Il Consiglio Comunale procede entro 60 giorni dalle risultanze del percorso partecipativo, all'esame della proposta medesima, adottando, con proprio atto motivato, l'accoglimento anche parziale della proposta definitiva ovvero il rigetto della stessa;

3. Nel medesimo atto devono essere precisate le fasi e le modalità con cui si è svolto il processo partecipativo nonché le modalità con cui si verificheranno le fasi di attuazione di quanto approvato e le modalità di rendicontazione alla cittadinanza .

## **Articolo 9 – Informazione**

1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione sul percorso partecipativo, il Comune attiva nell'ambito del sito Internet istituzionale la necessaria informazione sull'avvio e sullo stato di avanzamento del processo partecipativo, attraverso una sezione dedicata dove vengono pubblicati i verbali delle riunioni, delle assemblee e tutti gli altri documenti del processo ad esso riferiti;

2. Adeguata informazione può altresì essere attivata mediante mezzi di comunicazione tradizionali (come ad esempio volantini, o notiziario comunale o manifesti).